



# Nota di orientamento per i promotori e i partner sulla Politica di trasparenza del Gruppo BEI

## 1. Aspetti generali

La Politica di trasparenza del Gruppo BEI è conforme alle migliori prassi internazionali e agli standard stabiliti in questo ambito dagli organismi e dalle istituzioni dell'UE. Nel suo ruolo di banca e organismo dell'Unione, il Gruppo BEI ha una particolare responsabilità di apertura e trasparenza nei confronti dei soggetti interessati.

La Politica dà al pubblico il diritto di richiedere la divulgazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti che la BEI ha in possesso. Garantisce, allo stesso tempo, la tutela delle informazioni riservate, detenute dalla Banca, che clienti e partner nei progetti le hanno messo a disposizione.

Lo scopo di questa nota di orientamento è informare i promotori dei progetti finanziati, o che potrebbero essere finanziati in via integrale o parziale dalla BEI, ed altri partner della Banca, delle principali clausole della Politica di trasparenza e della loro applicazione pratica alle informazioni che la BEI produce o riceve in rapporto alle sue operazioni.

Questa nota non offre una visione completa e integrale della Politica di trasparenza del Gruppo BEI. Ha una finalità esclusivamente informativa e non può essere fatto valere alcun diritto in base ai suoi contenuti.

Le regole e le procedure della Banca che disciplinano l'accesso alle informazioni sono definite nella Politica di trasparenza; ad esse i promotori e le parti interessate devono ricondursi come fonte di orientamento autorevole.

## 2. Basi normative della Politica di trasparenza della BEI

- Il principio di apertura delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'UE è sancito dal Trattato sull'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare dall'articolo 1 e dall'articolo 15, paragrafo 1, dei due rispettivi Trattati.
- La Banca inoltre, come organismo dell'UE, deve rispettare specifici regolamenti dell'Unione, ad esempio il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. L'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE prevede che quando la BEI esercita funzioni amministrative, garantisce che le regole di accesso ai documenti rispettino i regolamenti applicabili dell'UE che stabiliscono i principi generali e i vincoli all'accesso ai documenti, in particolare il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
- Il Gruppo BEI ha di conseguenza adottato una Politica di trasparenza che rende concreto tale quadro normativo riguardante le regole e le procedure del Gruppo.

## 3. Contenuto della Politica di trasparenza della BEI

- Il testo integrale della politica è accessibile sul sito web della Banca all'indirizzo: ([www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-transparency-policy.htm](http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-group-transparency-policy.htm)).

- La politica dà al pubblico il diritto di richiedere la divulgazione delle informazioni e dei documenti che la BEI ha in possesso descrivendo le procedure di accesso. Non solo, la politica illustra l'approccio generale della Banca nei confronti della trasparenza, del coinvolgimento delle parti interessate e della consultazione pubblica. Specifica anche le informazioni pubblicate regolarmente dalla Banca sul suo sito web, nonché le disposizioni per avviare denunce e ricorsi.
- Si ritiene che sussista un **interesse pubblico prevalente**, ad esempio, quando **le informazioni richieste concernono emissioni nell'ambiente**. Per tale motivo, **questo tipo d'informazioni** deve, in linea di massima, **essere divulgato su richiesta**.

#### 4. Regole e responsabilità nell'ambito della divulgazione delle informazioni

- La Banca riceve regolarmente **richieste di divulgazione da parte del pubblico** (ad esempio da cittadini, organizzazioni oppure enti accademici), che sono gestite secondo le clausole previste dalla sua Politica. Tra le richieste figurano quelle che riguardano informazioni e documenti pertinenti ai clienti o partner della Banca.
- Le disposizioni attinenti alla divulgazione delle informazioni si fondano sul principio di **"presunzione di divulgazione delle informazioni"** (articolo 5, paragrafo 1), secondo cui **tutte le informazioni e i documenti in possesso della BEI possono, in linea di massima, essere divulgati** su richiesta ai membri interessati del pubblico.
- Tuttavia, **la Banca rispetta la riservatezza professionale con i partner commerciali** e non divulga informazioni tutelate dal vincolo del segreto professionale. A garanzia di questo principio, **la Politica stabilisce delle eccezioni** alla regola di presunzione di divulgazione, che tutelano gli interessi legittimi contenuti nelle informazioni in possesso della Banca, e che sono descritte nel capitolo 5 della Politica.
- Nella fattispecie, sempreché non sussista un **interesse pubblico prevalente** alla divulgazione, **la Banca nega l'accesso alle informazioni quando la divulgazione arrecherebbe pregiudizio a:**
  - **Interessi commerciali di un promotore** (ad esempio, nei casi in cui la Banca abbia concluso un accordo di riservatezza); articolo 5, paragrafo 5.
  - **Proprietà intellettuale** del promotore; articolo 5, paragrafo 5.
- **Conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della Politica di trasparenza, l'accesso alle informazioni è rifiutato qualora la divulgazione pregiudichi seriamente l'integrità del processo decisionale della Banca.**
- **Le eccezioni comprendono anche le informazioni sulle singole assegnazioni effettuate da banche locali per sostenere gli investimenti dei loro clienti nel quadro delle linee di credito stabilite con la BEI.** Questo tipo d'informazioni ricade nell'ambito di competenza della banca intermediaria e fa parte dei normali rapporti commerciali esistenti tra una banca e i propri clienti.
- La Banca non si oppone a che i promotori dei progetti, i prenditori o altre parti competenti mettano a disposizione le informazioni o i documenti sul rapporto e gli accordi intrattenuti con la BEI, e li incoraggia a rispettare i principi di trasparenza specificati nella Politica nel contesto dei progetti finanziati.
- La BEI ha l'obbligo di **rispondere alle richieste di divulgazione entro 15 giorni lavorativi** (articolo 5, paragrafo 22). In casi eccezionali, per esempio quando una domanda è correlata a un documento molto voluminoso o l'informazione non è prontamente disponibile e difficile da riunire, oppure quando non può essere fornita nei tempi prestabiliti, la BEI si adopera per fornire una **risposta a tali richieste complesse entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione** (articolo 5, paragrafo 24).



Banca europea per gli investimenti  
98-100, boulevard Konrad Adenauer  
L-2950 Luxembourg  
☎ +352 4379-1  
☎ +352 437704  
[www.eib.org](http://www.eib.org)

Information Desk  
☎ +352 4379-22000  
☎ +352 4379-62000  
✉ [info@eib.org](mailto:info@eib.org)